

2.4.1 Le Ferie non godute

Indice:

- a. Le ferie non godute nel comparto scuola
 - a.1 Personale assunto a tempo indeterminato
 - a.2 Personale assunto a tempo determinato
- b. Le ferie non godute nel comparto ministeri
- c. Normativa di riferimento

Le ferie costituiscono per il lavoratore un **diritto irrinunciabile** che soddisfa l'esigenza di garantire l'integrità psicofisica del dipendente.

a. Le ferie non godute nel comparto scuola

Le ferie, per il personale della scuola, spettano in giornate lavorative ad anno scolastico. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per la prestazione di lavoro aggiuntivo o straordinario o quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità (art. 13 comma 1 CCNL 2007).

Al personale con un'anzianità di servizio sino a 3 anni spettano 30 giorni di ferie per anno scolastico; al personale con un'anzianità di servizio superiore a 3 anni spettano 32 giorni di ferie per anno scolastico (compresi i 2 dell'art. 1, lett. a L. 937/77). Nel computo dei tre anni di servizio "a qualsiasi titolo prestato" (cfr. art. 13 comma 4) vanno considerati non solo quelli decorrenti dall'immissione in ruolo ai fini economici, bensì anche quelli di preruolo (purché in ciascun anno scolastico siano stati prestati almeno 180 giorni di servizio).

In caso di part-time orizzontale le ferie maturano nella stessa misura del personale a tempo pieno, mentre nel part-time verticale sono proporzionate ai giorni di lavoro prestato (art. 39 comma 11 e art. 58 comma 11 CCNL 2007).

a.1 Personale assunto a tempo indeterminato

Le ferie, ai sensi del comma 8 art. 13 CCNL 2007, sono un diritto irrinunciabile e pertanto non sono monetizzabili salvo che all'atto di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato; solo in tal caso si procederà al pagamento sostitutivo delle ferie non godute.

Nell'anno di assunzione in servizio e in quello di cessazione dal servizio le ferie si maturano in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. Il mese lavorato per più di quindici giorni equivale ad un mese intero.

Per il personale docente, le ferie devono essere godute nei periodi di sospensione dell'attività didattica, ossia dal primo luglio al trentuno agosto, salvo per i docenti impegnati con gli esami di stato che potranno usufruire del congedo dalla conclusione degli esami sino al trentuno agosto. Durante la restante parte dell'anno, ai sensi del comma 9 art. 13 CCNL 2007, la fruizione delle ferie è consentita, al personale docente, per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative purché ci sia la possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, senza aggravii di spesa, inclusi gli oneri aggiuntivi per l'eventuale assegnazione di ore eccedenti. In caso di particolari esigenze di servizio o per motivate esigenze personali e di malattia le ferie potranno essere fruite dal personale entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica.

Il personale ATA, a differenza del personale docente, ha l'obbligo di fruire di quindici giorni lavorativi continuativi di ferie nel periodo tra il primo luglio e il trentuno agosto di ogni anno scolastico. I restanti giorni di ferie possono essere fruiti liberamente e in via frazionata, ma con rispetto dei turni stabiliti e concordati con il Dirigente. Per motivate esigenze di servizio o per motivi personali le ferie non fruite nel corso di un anno scolastico possono essere rinviate all'anno scolastico successivo, ma dovranno essere godute entro il mese di aprile.

All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio o per risoluzione sopravvenuta a causa di inidoneità o inabilità, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

a.2 Personale assunto a tempo determinato

Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19 CCNL 2007 al personale assunto con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni, in materia di ferie, stabilite dall'art. 13 per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato salvo le seguenti precisazioni: le ferie sono proporzionali al servizio prestato; se la durata del rapporto non consente di fruire delle ferie maturate, queste potranno essere liquidate al termine dell'anno scolastico e comunque allo scadere dell'ultimo contratto stipulato in tale anno scolastico; la fruizione delle ferie, per i docenti a tempo determinato, **non era obbligatoria** fino al 6 luglio 2012 pertanto a coloro che, durante il rapporto di lavoro, non avevano chiesto di usufruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, poteva essere liquidato il compenso sostitutivo. Le cose cambiano a decorrere dal 7 luglio 2012 con l'entrata in vigore del DL 95/2012 ed in seguito della legge di stabilità n. 228/2012. Le ferie non godute non sono più monetizzabili. A fronte di questa regola generale sono previste una serie di deroghe ampiamente illustrate dalla circolare MEF –RGS Ispettorato generale di Finanza – Ufficio XII prot.73425 del 06/09/2013.

Laddove vi è la possibilità di monetizzare le ferie, il calcolo varia a seconda dell'anzianità di servizio maturato:

- per il personale con un'anzianità di servizio sino a 3 anni il calcolo andrà effettuato nel seguente modo:

$$\frac{\text{n. giorni di servizio prestato} - \text{n. giorni che riducono le ferie}}{360} \quad \times \quad 2,5$$

- per il personale con un'anzianità di servizio superiore a 3 anni il calcolo andrà effettuato nel seguente modo:

$$\frac{\text{n. giorni di servizio prestato} - \text{n. giorni che riducono le ferie}}{360} \quad \times \quad 2,66$$

Ai risultati ottenuti con i calcoli effettuati, come indicato, non va applicato alcun arrotondamento.

b. Le ferie non godute nel comparto ministeri

Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, le indennità connesse a particolari condizioni di lavoro e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

Al personale con un'anzianità di servizio sino a 3 anni spettano 30 giorni di ferie per anno; al personale con un'anzianità di servizio superiore a 3 anni spettano 32 giorni di ferie (compresi i 2 dell'art. 1, lett. a L. 937/77). Se l'orario settimanale di lavoro è distribuito su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti sono ridotti rispettivamente a 26 e 28 (compresi i 2 giorni dell'art. 1, lett. a L. 937/77).

Nell'anno di assunzione in servizio e in quello di cessazione dal servizio le ferie si maturano in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato. Il mese lavorato per più di quindici giorni equivale ad un mese intero.

All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse.

c. Normativa di riferimento

- ✓ CCNL 2007 (comparto scuola) art. 13 e art. 19 comma 2
- ✓ CCNL 94/97 (comparto ministeri) art. 16
- ✓ DL 95/2012
- ✓ legge di stabilità n. 228/2012
- ✓ circolare MEF –RGS Ispettorato generale di Finanza – Ufficio XII prot.73425 del 06/09/2013